



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente- relatore

dr. Guido Petrigni

Consigliere

dr. Roberto Angioni

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24147** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 50280, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte della società "**Terra di Mezzo s.r.l.**" (P. IVA 02695420410), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "**Country House Cà Vernaccia**", ubicata nel Comune di **Urbino** (PU), per l'anno 2021;

PEC: terradimezzo@namirialpec.it.

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il relatore dott. Valter Camillo Del Rosario e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso alcuno per la società "**Terra di Mezzo s.r.l.**".

	FATTO	
	1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei	
	riversamenti concernenti l'imposta di soggiorno, da parte del	
	suddetto agente contabile, relativamente all'esercizio finanziario 2021,	
	in favore del Comune di Urbino.	
	2. Con relazione n. 1199/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il	
	conto in oggetto è stato trasmesso al Comune il 20/1/2022 e da questi	
	inviato alla Corte dei conti in data 7/6/2022.	
	Nella relazione è stato evidenziato che il Comune di Urbino ha	
	incaricato le strutture ricettive dell'incasso delle imposte di soggiorno,	
	ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito	
	regolamento e ha comunicato a questa Sezione l'elenco degli agenti	
	contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.	
	Il conto in esame è stato redatto utilizzando il mod. 21, come previsto	
	dall'art. 1, comma 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, ed indica la	
	somma totale incassata e la somma totale riversata.	
	Il conto è firmato da colei (Bramanti Ivana) che, secondo le indicazioni	
	dell'Ente locale, esercitava la funzione imprenditoriale di gestione	
	della struttura ricettiva; non risultano passaggi di gestione né	
	discarichi contabili ed amministrativi, di cui all'art. 233, c. 2, del T.U.	
	n. 267/2000.	
	Nel conto risultano dichiarate come rimosse e versate al Comune di	
	Urbino imposte di soggiorno per complessivi € 2.640,00.	
	Mediante analitici raffronti tra quanto riportato nel conto, i dati	
	inseriti nel portale "Alloggiati web" e le dichiarazioni periodicamente	
	2	

trasmesse al Comune dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi del Regolamento comunale vigente, il magistrato istruttore è pervenuto alla conclusione che il conto non potrebbe essere oggetto di discarico, persistendo, sulla base dei dati acquisiti, una discrepanza, pari ad € 463,50, tra quanto riversato (€ 2.640,00) e quanto (€ 3.103,50) sembrerebbe effettivamente dovuto a titolo di imposte di soggiorno per l'anno 2021.

Pertanto, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunciarsi su tale criticità, che determinerebbe il mancato discarico.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario.

In proposito, per esigenze di sinteticità, si fa espresso rinvio alle motivazioni esposte dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 1527/2026, secondo cui, in base alla vigente normativa, deve ritenersi che: *“L’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nell’esclusiva sfera della giurisdizione tributaria e conseguente difetto, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice contabile”*.

In tali sensi, peraltro, si è già espressa questa Sezione con le recenti sentenze nn. 86, 88, 122 e 149 del 2026, a cui si fa puntuale rinvio in questa sede.

Sarà, pertanto, compito del Comune di Urbino attivarsi nelle

competenti sedi amministrative e giudiziarie per ottenere la
corresponsione di quanto risulterà ancora dovuto dal gestore della
struttura ricettiva in questione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,
definitivamente pronunciando:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, del c.g.c., il Giudice Tributario come Organo
fornito di giurisdizione in materia di riscossione delle imposte di
soggiorno.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Presidente- estensore

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 14.07.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)